

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1786

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISCITELLO, BOLOGNESI, CALINI, IMPEGNO,
NUCCIO, PECORARO SCANIO, RONCHI, SORIERO**

Norme per l'immissione in ruolo del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 27 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta gravi carenze organiche che gli impediscono di assolvere tutti i compiti istituzionali di competenza.

I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione incendi sono svolti da personale che lavora in eccedenza all'orario ordinario, straordinario e di turnazione; si scontano grossi ritardi per l'apertura di numerosi aeroporti al traffico civile; spesso alcune sedi dei vigili del fuoco restano chiuse di notte a causa della mancanza di personale; altrettanto spesso i vigili del fuoco operano con squadre di soccorso inferiori al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza; diverse competenze, di notevole impor-

tanza, vengono trascurate per mancanza di personale.

Nel contempo sempre nuove competenze e incarichi vengono attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive dei mafiosi; il presidio di strade e autostrade, giorno e notte, durante i periodi di traffico intenso; la presenza sempre più consistente nelle operazioni e manifestazioni di protezione civile, mentre sono sempre più numerose le richieste d'intervento in caso di incendi boschivi.

È aumentata notevolmente, infine, la mole di lavoro relativa ai servizi di soccorso per incendi, crolli e dissesti statici, soccorso a persone e recupero salme, inci-

denti ed ostacoli al traffico, danni d'acqua e altri tipi d'intervento richiesti dalla popolazione.

Dal momento che i servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili, la loro mancata prestazione in tutto o in parte può comportare gravi danni e situazioni di rischio per le persone, gli animali, le cose e l'ambiente, che possono degenerare fino alla morte o alla distruzione. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno dai vigili del fuoco.

Per tutti questi motivi l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può essere ridotta per motivi economici, perché ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento dei vigili del fuoco verrà pagato a caro prezzo dalla società in termini di distruzione del patrimonio e di perdita di vite umane.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche nell'interesse generale della nazione.

Invece, da quando è stato istituito, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato sempre sotto organico e il peso di questa prevedibile e programmabile lacuna è stato sempre fatto ricadere sui vigili del fuoco, che agivano, fino al 1970, con turni massacranti di ventiquattro ore a giorni alterni e con la possibilità di essere tratti in servizio anche nei giorni di libertà per esigenze di servizio o per motivi disciplinari. In seguito, per effetto di una graduale sindacalizzazione dei lavoratori, è iniziato un processo di progressiva riduzione dell'orario di lavoro, bilanciata da un'altrettanto progressivo quanto indispensabile incremento dell'organico, fino ad arrivare alle previste 24.000 unità per la fine del 1992 ed alle trentasei ore di lavoro settimanale ordinario, più una quota di lavoro straordinario obbligatorio per completare i turni di servizio che attualmente sono di dodici ore di giorno e dodici di notte ogni quattro giorni.

Questo non significa affatto che ora l'organico sia sufficiente, e lo dimostra il fatto che per portare l'orario di lavoro ordinario a trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, sono state ridotte le squadre di soccorso nei turni di notte come numero e come unità; spesso, infatti, alcune sedi dei vigili del fuoco di notte sono state chiuse e numerosi incidenti hanno messo in rilievo la carenza di organico. Anche sul piano dei servizi di prevenzione incendi e della vigilanza nei locali di pubblico spettacolo il Ministero dell'interno sta incontrando notevoli difficoltà; anche se specifiche leggi prevedono la prevenzione incendi e la vigilanza come compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno ha ritenuto inopportuno, dopo diciotto anni di sospensione del servizio, che l'unico modo per attuare tali compiti fosse quello di imporli obbligatoriamente al personale, aumentando di nuovo il numero delle ore di lavoro obbligatorie.

Lo stesso Ministero dell'interno in un libro bianco sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilevava che nel 1988 l'organico necessario era di almeno 33.000 unità; nei fatti, con un programma di aumento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo del *turn over*, si sta riuscendo ad assumere 700 unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992, ma nel contempo, in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha sentito l'esigenza di dichiarare che, perché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia funzionale, l'organico operativo dovrebbe essere di 50.000 unità. Il Governo, però, nel bilancio del 1992, ha previsto un aumento di circa 1000 unità operative e 500 amministrative da realizzare per gli anni 1993 e 1994. Di conseguenza alla fine del 1994 i vigili del fuoco operativi saranno 25.000, e non 50.000 come ritiene necessario il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi o

33.000 come afferma il Ministero dell'interno nel libro bianco.

Per impedire che la carenza di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in una inefficienza del servizio di soccorso alla popolazione, con il conseguente incremento, in caso di mancato, ritardato, intempestivo o inadeguato intervento, di perdite di beni patrimoniali della Nazione e di vite umane in misura inestimabile, e ritenendo che, alla luce delle più recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non sarà raggiungibile un livello adeguato di organico, con la presente proposta di legge si indica l'esigenza di una iniziativa straordinaria da realizzarsi in base ai seguenti punti:

1) all'articolo 1 si prevede l'assunzione in ruolo di tutto il personale volontario che fino all'entrata in vigore della presente legge abbia espletato ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato e che non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

2) con l'articolo 2 si regola il sistema di assunzione previo superamento di una prova selettiva, basata sulle no-

zioni acquisite durante il servizio prestato, e di un *test* attitudinale, oltre che di una visita medica dalla quale risulti uno stato di salute integro. Le modalità per la prova selettiva, per il *test* attitudinale e i criteri per l'assegnazione presso i vari comandi, saranno stabilite da apposito decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il periodo di prova sarà trascorso presso i comandi di destinazione; durante tale periodo ogni comando provvederà all'addestramento ed alla formazione del personale assunto;

3) l'articolo 3 prevede che i fondi per l'attuazione della legge siano reperiti utilizzando gli ordinari stanziamenti del Fondo per la protezione civile;

4) l'articolo 4 prevede l'abolizione del servizio a tempo determinato, fatto salvo il servizio volontario presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per esigenze dovute alle emergenze in caso di calamità saranno utilizzate le associazioni di volontariato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero dell'interno, per coprire le carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzato ad assumere in ruolo tutto il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato ottanta giorni effettivi di servizio a tempo determinato, o tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari come previsto dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e che non abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

ART. 2.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 1 avvengono previo superamento di una prova selettiva basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel comando provinciale dei vigili del fuoco dove sono stati prestati gli ottanta giorni di servizio a tempo determinato, e di un *test* attitudinale. Tutto il personale idoneo è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità dello stato di salute. Le modalità per la prova selettiva, per il *test* attitudinale e i criteri per l'assegnazione presso i vari comandi, sono stabiliti da apposito decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di destinazione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti del Fondo per la protezione civile, iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari, come previsto dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996.